

Si chiede il parere sulla deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto:
“GTT – Modificazioni ed integrazioni alla convenzione avente ad oggetto
“costituzione del diritto d’uso degli impianti fissi ferrolotranviari e di fermata dal
comune di Torino all’Azienda torinese mobilità”. Approvazione”

La deliberazione trae la sua motivazione da circostanze di carattere finanziario che incidono sulla capacità economica di GTT, non in grado di sostenere i costi relativi alla “manutenzione straordinaria, ai rinnovi e alle migliorie e alle nuove tratte” ed esprime quale sua finalità quella di introdurre un regime di attribuzione delle spese, tale da riservare a GTT solo le spese per la manutenzione ordinaria. Le spese per la manutenzione straordinaria sono rimesse a carico della Città.

A fronte di tale intervento (disciplinato nella sua procedura e regolato contabilmente con un contributo in conto impianti) della Città si prevede un adeguamento del canone a carico GTT, senza necessità di relazione peritale.

Tutto ciò premesso si evidenzia quanto segue.

In generale:

L’oggetto dell’atto de quo comporta il trasferimento alla Città dell’onere relativo ad alcune tipologie di spesa oggi in capo alla società GTT.

L’articolato, che pure è meritevole di alcune puntuali segnalazioni, nel suo complesso individua un meccanismo per cui a fronte di maggiori spese sostenute dalla Città si contrappone un maggior canone a carico GTT per le nuove tratte.

Peraltro si sottolinea l’opportunità di inserire fasi di valutazione degli interventi non solo sotto il profilo meramente amministrativo – finanziario, ma anche sotto un profilo di miglioramento del servizio per l’utenza. Ciò potrà tradursi, per esempio, in un obbligo di rendicontazione specifica (da sottoporre alla valutazione del Consiglio e/o dell’Agenzia) che metta in rilievo la congruità dell’intervento rispetto ai bisogni dell’utenza.

Sui singoli articoli:

- All’articolo 4.1 sostituire “cura” con “obbligo”: occorre utilizzare terminologia che assicuri il sorgere di una obbligazione contrattuale a carico di GTT - a favore della Città – avente ad oggetto il mantenimento in sicurezza degli impianti

- All’articolo 4.2, in disarmonia (se non altro terminologica) rispetto a quanto risulta nella parte motivazionale della deliberazione, gli oneri a carico della Città sembrano riguardare sia la manutenzione straordinaria sia le sostituzioni sia i rinnovi. Poiché il concetto di manutenzione ordinaria è compatibile sia con alcune sostituzioni sia con alcuni rinnovi la formulazione appare equivoca. Pertanto occorre restringere la

portata della disposizione, in maniera che il regime della attribuzione degli oneri di manutenzione ordinaria a carico di GTT sia chiaramente espresso. Si ritiene opportuna la stesura di un disciplinare tecnico che, almeno a livello esemplificativo, distingua le manutenzioni ordinarie da quelle straordinarie.

- Si sottolinea, inoltre, che appare opportuno il richiamo esplicito del disposto dell'articolo 1004, secondo comma, codice civile nella parte in cui pone a carico dell'usufruttuario (e quindi del titolare del diritto di uso) le riparazioni straordinarie rese necessarie dall'inadempimento degli obblighi di ordinaria manutenzione.

- all'articolo 4.6 si prevede un adeguamento del canone a carico GTT per l'ipotesi di concessione di nuove tratte. Non altrettanto è disposto per l'ipotesi di interventi di manutenzione straordinaria. Occorre verificare se interventi di maggiore impatto manutentivo non meritino un adeguamento del canone, anche alla luce del principio desumibile dall'articolo 1005 codice civile, comma III, che prevede un corrispettivo in termini di interessi a carico dell'usufruttuario, a fronte di interventi di riparazioni straordinarie; in caso affermativo andranno esplicitati i criteri per la determinazione del corrispettivo, eventualmente integrando i criteri definiti negli allegati alla convenzione

- all'articolo 4.8 si prevede la liquidazione in conto consuntivo dei costi di piani e progetti di cui al precedente articolo 4.2. Il livello dei controlli su tali costi è assicurato dai seguenti passaggi: 1) redazione dei progetti di intervento; 2) parere dei settori tecnici; 3) approvazione assemblea dei soci; 4) rendicontazione documentata; 5) dichiarazione del collegio sindacale (solo per i costi interni alla struttura); limite di importo (non deve eccedere lo stanziamento)

Si ritiene che a una analisi formale debba seguire una analisi di carattere qualitativo, tale da mettere in luce gli effettivi benefici in termini di miglioramento del servizio per l'utenza.

- all'articolo 8 si prevede la devoluzione di ogni controversia all'autorità giudiziaria ordinaria con eliminazione della procedura arbitrale. Così espressa la disposizione appare superflua